

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

PREMESSA

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4/1 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*" richiamato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 118/2011.

Seguendo la disposizione contenuta all'art. 11 D. Lgs. n. 118/2011, la stessa indicherà:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

QUADRO GENERALE

La proposta di Bilancio di previsione 2017/2019 viene elaborata tenendo conto della legge di bilancio per il 2017 - Legge n. 232 dell' 11.12.2016 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Il bilancio di previsione finanziario, ha un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono allegati, oltre alla presente nota integrativa, i seguenti documenti:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno

la nota integrativa;

la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sul piano tecnico, il Bilancio di Previsione 2017/2019 è ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. ed è costruito anche secondo l'impianto normativo introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 - L. n. 208/2015 (G.U. 30.12.2015 n. 302) e dalla legge di bilancio 2017 - Legge n. 232 dell' 11.12.2016

Le previsioni di entrata sono classificate in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Le stesse sono state illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del DUP.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Le previsioni di spesa sono classificate in missioni e programmi. Nel dettaglio:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. ;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Le spese correnti sono dimensionate, sostanzialmente, sui livelli delle previsioni iniziali proposte dagli uffici a seguito dei numerosi incontri intercorsi, apportando alle spese non obbligatorie un importante taglio al fine del raggiungimento dell'equilibrio corrente.

Le entrate correnti sono stimate nella maggior parte dei casi in misura sostanzialmente pari all'assestato 2016 per ciò che attiene le entrate tributarie ordinarie e le entrate da servizi tenuto conto delle dinamiche relative agli aggiornamenti proposti dagli uffici competenti.

Non si prevedono, rispetto al 2016, modifiche di aliquote e di condizioni di applicazione dell'addizionale IRPEF e degli altri tributi minori.

La Legge di Stabilità 2016 ha abolito la TASI sull'abitazione principale e l'IMU sui terreni agricoli coltivati direttamente o attraverso imprenditori agricoli professionali. Le minori risorse sono compensate dalla minore quota del gettito IMU 2016 da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016.

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 garantisce il rispetto del saldo obiettivo.

Per quanto riguarda il monitoraggio, le date di rilevazione indicate nella circolare sono tre: 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2017. Devono essere trasmesse le informazioni relative al prospetto allegato al bilancio, quelle aggiornate dopo l'assestamento, quelle relative al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo il principio della competenza finanziaria potenziata in assenza della gradualità, per il triennio 2017-2019, e al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da debito. Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo dei patti orizzontali, regionalizzato e nazionale troveranno evidenza in una apposita voce del modello del monitoraggio 2017.

La programmazione degli investimenti ed il relativo finanziamento sono suscettibili di variazioni in rapporto a condizioni di concreta sostenibilità al momento della definitiva chiusura dell'esercizio 2016 con le modifiche del fondo pluriennale vincolato.

STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI

Non sono previsti in bilancio accantonamenti per spese potenziali (tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio).

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'allegato n. 2/4 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* richiamato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata *“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”* a tutela del rischio di mancate riscossioni - il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Sul *quantum*, l'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce che *“con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di*

dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari 2 almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2017 nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'analisi ha determinato l'accantonamento meglio indicato nella tabella allegata (Allegato 1)

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

L'unica entrata in conto capitale considerabile di dubbia esazione potrebbe considerarsi la riscossione dei contributi per costo di costruzione, ma poiché la stessa viene garantita dal rilascio di polizza fidejussoria all'atto della prestazione della pratica edilizia, non si è proceduto al relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Non sono previsti Fondi rischi.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo (limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile), le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Quanto al calcolo: *"in sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:*

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla

differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente" (cfr. art. 1, comma 552 legge stabilità 2014).

In esito all'articolato meccanismo imposto dalla legge di stabilità 2014, il Comune di Pescia ha accantonato complessivamente per gli anni 2015 e 2016 € 217.499,00 per l'azienda speciale Mefit. Per l'anno 2017 non è necessario alcun accantonamento.

I NUMERI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Le spese di parte corrente sono previste in €. 16.218.080,91 Gli stanziamenti, come già detto, sono confermati in riduzione rispetto alle previsioni iniziali 2016.

La copertura della spesa di parte corrente è assicurata dalle entrate correnti e per l'anno 2017 dall'impiego di proventi da permessi a costruire per il finanziamento di spese correnti relative manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche così come previsto dalla legge di bilancio 2017 per l'importo di euro 96.455,84

Le entrate e le spese di parte corrente sono rappresentate, come da modelli allegati, secondo la nuova struttura di bilancio, ossia per tipologia, per quanto riguarda le entrate e per missioni e programmi, per ciò che concerne la spesa.

LE ENTRATE DI PARTE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Le entrate della nuova tipologia introdotta dal nuovo sistema di contabilità, coincidono sostanzialmente con le entrate tributarie della previgente struttura di bilancio. Sono previste, complessivamente, in € 12.947.470,77. Nel dettaglio:

IMU (Imposta Municipale Propria) - TASI (tributo sui servizi indivisibili)

Viene attualmente applicata a tutte le categorie di immobili, con esclusione dell'abitazione principale, fatta eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, dei terreni agricoli di cui all'art. 1 legge 228/2012 e dei macchinari, congegni ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati") a condizione che gli interessati ne richiedano lo scorporo dalle rendite catastali entro il termine previsto dalla legge.

L'IMU di competenza 2017 è stimata in € 3.624.872,59 tenuto conto delle modifiche introdotte alla disciplina dell'imposta dalla Legge di Stabilità 2016 e ad invarianza di aliquote applicate già bloccate all'anno 2015. La previsione è formulata al netto della quota di alimentazione al FSC

trattenuta dallo Stato e tiene conto dei dati di preconsuntivo 2016. Il gettito relativo al recupero delle annualità pregresse (ICI/IMU) è previsto in € 514.000,00.

La TASI (come l'IMU) è un entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti ed è accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. La Legge di Stabilità sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali (sia per il possessore che per l'utilizzatore) ad eccezione dei c.d. immobili di lusso (categorie catastali A1 A8 e A9) per i quali però il Comune di Pescia già con il Bilancio di Previsione 2015 aveva provveduto ad azzerarne il pagamento unitamente ad altre fattispecie imponibili e conseguentemente ad incrementare l'aliquota IMU in misura corrispondente all'aliquota TASI prevista nell'anno 2014 per le medesime categorie.

I proventi della lotta all'evasione della IMU, TASI, ICI (e delle entrate tributarie riscosse per cassa), attuata attraverso l'emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente determina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Addizionale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista in € 1.626.215,52. La stima è effettuata sulla base dell'imponibile IRPEF più recente disponibile, e considera il nuovo sistema di applicazione previsto dal 2015, articolato in unica aliquota (0,8) e una soglia di esenzione pari ad € 8.500,00.

FSC (Fondo di Solidarietà Comunale)

Il FSC è pari ad € 2.063.440,77.

TARI (tassa sui rifiuti)

La Tari, introdotta nel 2014 in sostituzione della TARES è stimata in € 4.034.941,89. Si prevede anche un'entrata di € 680.000,00 per recupero evasione anno d'imposta 2015 e precedenti (Tarsu/Tares).

COSAP (canone di occupazione di spazi e aree pubbliche)

Il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche è complessivamente stimato in € 131.000,00 suddiviso in permanente, temporanea e parcheggi residenti.

Imposta sulla pubblicità

L'imposta di pubblicità è prevista in € 100.000,00 (invariata rispetto al 2016).

TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate da trasferimenti correnti, secondo la nuova struttura di bilancio, sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- trasferimenti da amministrazioni pubbliche;
- trasferimenti da famiglie;
- trasferimenti da imprese;

- trasferimenti da istituzioni sociali private;
- dall'Unione Europea e dal resto del mondo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie, previste in € 3.817.118,73, secondo la nuova struttura di bilancio, sono suddivise nelle tipologie che seguono:

- entrate dalla vendita di beni e gestione dei servizi;
- entrate dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;
- entrate da interessi attivi;
- entrate da utili e dividendi;
- entrate da rimborsi ed altre entrate correnti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI

Al bilancio di previsione 2017 vengono applicate, in sede iniziale, quote di avanzo derivanti dall'anticipazione di liquidità per il rimborso previsto dal piano di ammortamento per l'importo di Euro 76.890,63 per l'anno 2017, 133.069,68 per l'anno 2018 ed Euro 137.308,89 per l'anno 2019.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE SPESE CORRENTI

Questa posta di entrata non è prevista.

RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI

Non sono previste risorse correnti destinate ad investimenti.

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del patrimonio comunale, proposto dall'Ufficio competente, avrà un valore complessivo di € 2.153.290,00 (iscritte in bilancio per € 1.512.747,87).

Tali entrate sono destinate ad investimenti per € 1.512.747,87, così ripartito: anno 2017 per € 512.747,87, anno 2018 per € 1.000.000,00.

Sono previsti oneri di urbanizzazione e proventi da condono edilizio anno 2017 per € 730.000,00 più € 10.000,00 per concessioni cimiteriali. La previsione tiene conto della proposta dell'ufficio competente.

Non sono previste entrate per la vendita delle partecipazioni azionarie del Comune.

Per l'importo di Euro 96.455,84, gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati al finanziamento della parte corrente in base alle disposizioni della legge di bilancio.

Per il finanziamento della spesa in conto capitale è stato previsto l'applicazione in bilancio di una quota dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 per l'importo complessivo di Euro 1.293.200,57 di cui Euro 276.529,94 per vincoli derivanti dalla

legge, Euro 296.600,00 per vincoli derivanti da trasferimenti ed Euro 720.070,63 per vincoli derivanti da finanziamenti;

- ai sensi dell'art. 187, comma 3 del D. Lgs.vo 267.2000, nel corso dell'esercizio provvisorio e con delibera di G.C n. 36 del 23.02.2017, è stata utilizzata una quota del risultato presunto 2016 derivante da fondi vincolati per l'importo di Euro 338.499,06, al fine di garantire l'avvio e la prosecuzione di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione, come documentato dal del dirigente competente, avrebbe determinato danno all'ente.

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale (Titolo 2) sono previste complessivamente in € 8.722.821,17.

All'interno del Titolo 2 sono ricomprese le opere e i lavori (di importo superiore ad Euro 100.000) contenute nell'elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici, le opere e i lavori di manutenzione straordinaria di importo inferiore ad Euro 100.000, l'acquisto di beni, gli incarichi professionali e i trasferimenti in c/capitale.

La spesa per investimenti prevista per l'anno 2017 in € 8.722.821,17 si articola nel triennio 2017-2019 come da prospetto allegato (allegato 2).

EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio di parte corrente

Nel 2017 è prevista una quota di disavanzo pari a complessivi € 1.035.241,12 così suddivisa:

- € 378.413,72 da piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- € 253.380,21 come da piano trentennale;
- € 403.447,29 per ricostruzione vincoli 2014.

Ai fini della verifica degli equilibri, dovranno essere monitorate, nel corso dell'esercizio, le entrate di natura *una tantum* che non possiedono requisiti di attendibilità ripetibili negli anni. In particolare dovranno essere monitorate le entrate da recupero evasione e i proventi violazione al Codice della Strada. Si tratta di poste per le quali, per il loro ammontare complessivo, sono stati individuati i relativi capitoli di spesa comprimibili nell'eventuale verificarsi dei presupposti di mancati accertamenti.

Equilibrio di cassa

Riguardo la situazione di cassa, l'articolo 162, co 6 del Tuel impone l'equilibrio di cassa.

Il ripristino dell'equilibrio di cassa è legato al finanziamento del disavanzo di amministrazione con entrate riscuotibili.

IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il bilancio comunale indica un disavanzo di amministrazione per a Euro 1.035.241,12 finanziato con risorse correnti.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016; al momento si prevede un risultato di amministrazione presunto negativo pari ad € 9.483.324,88.

A tal fine di rimanda alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, allegata al bilancio di previsione, precisando che si tratta di prospetto indicativo in quanto le risultanze 2016 non sono definitive; le stesse saranno accertate in sede di rendiconto.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato conseguito con l'applicazione del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In sede di previsioni è previsto l'utilizzo di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto (allegato 3).

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento per € 910.000,00 nel 2017 ed € 500.000,00 nel 2019.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE

L'ente non ha rilasciato fidejussioni.

GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Il Comune di Pescia non ha più contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Pertanto, non sono previsti oneri e impegni.

ELENCO DI ENTI /ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Si allega l'elenco partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (Allegato 4).

I bilanci consultivi sono consultabili nel sito internet degli organismi, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. A tal fine si precisa che con delibera di C.C. n. 69 del 28.07.2015 è stato chiesto differimento al 2016 dell'adozione del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del d.lgs. 118/2011.

* * *

Allegati:

- 1) Accantonamento FCDE 2017-2019;
- 2) Prospetto riepilogativo spese per investimenti triennio 2017-2019
- 3) Prospetto utilizzo avanzo vincolato;
- 4) Elenco partecipazioni possedute.

Pescia, 06.03.2017

Il Dirigente Servizio 1

“Affari generali e gestione delle risorse”

F.to Dott.ssa Antonella Bugliani